

**DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 14 maggio 2018****relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione e delle misure di
salvaguardia per i dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV
dell'accordo di associazione [2018/1045]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (3) L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (4) Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
- (5) A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (6) L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (7) Il consiglio di associazione UE-Ucraina, con la decisione n. 3/2014 del 15 dicembre 2014, ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato commercio») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno che il comitato commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'appendice 1 della presente decisione.

